



Comune di Pomarolo

Provincia di Trento – Cap. 38060

P.zza F.lli Fontana, 7

Tel. 0464 410041 – Fax 0464 462146

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00310930227

Prot. N. 7930

Pomarolo, 27/12/2016

OGGETTO: Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio e di cosiddette lanterne cinesi, petardi, mortaretti e altri artifici pirotecnici all'interno dei centri abitati su tutto il territorio comunale e divieto di combustione controllata degli scarti vegetali di origine agricola.

ORDINANZA N.44/2016

IL SINDACO

Considerato che nell'attuale periodo di fine anno è consuetudine effettuare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti ed altri artifici pirotecnici.

Date le attuali condizioni climatiche di persistente siccità, che amplificano notevolmente il rischio di incendi devastanti.

Viste le previsioni meteorologiche che ipotizzano anche per i prossimi giorni il protrarsi dell'alta pressione.

Verificato che le azioni sopra ricordate incidono sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini in quanto l'uso di tali artifici è spesso fatto senza l'adozione delle necessarie precauzioni.

Verificato che esiste inoltre un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi potenzialmente pericolosi sia per chi li maneggia, sia per chi ne venisse fortuitamente colpito.

Preso atto che il pericolo, sia pure in misura minore, sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dar luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati, siano utilizzati da bambini o su un terreno naturale ricoperto di materiale facilmente infiammabile (boschi, prati).

Preso atto inoltre che l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti è causa di notevole disagio negli animali, ed in particolare fonte di particolare stress nei cani.

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 22.12.2016 prot. n. A001/706904 nella quale si ordina, con decorrenza immediata, su tutto il territorio provinciale al di fuori del perimetro dei centri abitati, il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi d'artificio e di cosiddette lanterne cinesi, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi e di ogni altro artificio pirotecnico al di fuori dei centri abitati.

Preso atto che nella sopra citata ordinanza è fatta salva la competenza dei sindaci di adottare, nei centri abitati, eventuali ed opportuni provvedimenti, anche di natura contingibile e urgente, per fronteggiare particolari situazioni di pericolo.

Atteso che l'Amministrazione comunale intende promuovere un'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini e soprattutto dei bambini, nonché degli animali.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che regola le sanzioni comunali per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali.

Visto l'art. 17 della L. 24.11.1981 n. 689 che individua l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

ORDINA

con decorrenza immediata e su tutto il territorio comunale, anche all'intero del perimetro dei centri abitati, il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi d'artificio e di cosiddette lanterne cinesi, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici, ancorché soltanto luminosi; il divieto di combustione controllata degli scarti vegetali di origine agricola in spazi aperti almeno fino al verificarsi di una precipitazione di significativa entità e quindi al mutare di questa situazione climatica particolarmente sfavorevole.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento. L'accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta, ai sensi della legge 689/1991, a tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e la trasgressione è punita con sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

RICHIAMA

l'attenzione dei cittadini sull'oggettiva pericolosità di questi prodotti e sulla conseguente necessità di adottare ogni possibile precauzione nel loro impiego affinché questa occasione di divertimento e allegria generale non sia funestata da incidenti.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'albo pretorio ai sensi dell'art. 21 della L. 06.12.1971 n. 1034.

IL SINDACO
ing. Roberto Adami



ag/sg